

REGOLAMENTO NAZIONALE DELLE/DEI GIOVANI COMUNISTE/I

INDICE

- Art. 1 - Gestione del tesseramento.
- Art. 2 - Organismi competenti per le controversie disciplinari.
- Art. 3 - Organizzazione della conferenza nazionale.
- Art. 4 – Costituzione delle Assemblee regionali delle/dei Giovani Comuniste/i.
- Art. 5 - Soglie degli organismi dirigenti.
- Art. 6 - Periodicità delle convocazioni degli organismi dirigenti e delle assemblee.
- Art. 7 - Gruppi di lavoro e dipartimenti.
- Art. 8 - Finanziamento e cassieri.
- Art. 9 - Il Simbolo e la bandiera.
- Art. 10 - Il Coordinamento Nazionale.
- Art. 11 - L'Esecutivo Nazionale.
- Art. 12 - La Conferenza del Mezzogiorno.
- Art. 13 - L'Assemblea Nazionale.
- Art. 14 - La funzione dirigente ed il comportamento del gruppo dirigente.

Art. 1 - Gestione del tesseramento

1. Le/i portavoce e le/i coordinatrici/tori a tutti i livelli hanno il diritto di ottenere copia dei moduli di adesione delle/dei Giovani Comuniste/i dall'organismo competente del Partito, essi possono custodire un registro delle/degli iscritte/i alle/ai Giovani Comuniste/i nel rispetto delle norme sulla riservatezza di cui all'art. 77 dello Statuto.

Art. 2 - Organismi competenti per le controversie disciplinari

1. Il Collegio nazionale di garanzia è competente per le controversie riguardanti le/i componenti del Coordinamento nazionale.

2. Il Collegio regionale di garanzia è competente per le controversie riguardanti le/i portavoce o referenti regionali e le/i componenti del Coordinamento regionale.

3. Il Collegio federale di garanzia è competente in tutti gli altri casi salvo che la/il compagna/o non ricopra ruoli nel partito per i quali è prevista una diversa competenza.

Art. 3 - Organizzazione della conferenza nazionale

1. Entro cinque mesi dalla scadenza naturale del mandato il Coordinamento nazionale provvede ad eleggere una Commissione politica nazionale ed una Commissione regolamento nazionale e ad approvare un calendario dei lavori.

2. Tali Commissioni devono essere composte tendendo a rispettare le diverse provenienze territoriali e le diverse tendenze politiche in seno al Coordinamento nazionale.

3. La Commissione politica si occupa della redazione del documento politico e della ricezione ed elaborazione nel fascicolo della conferenza di eventuali documenti, tesi ed emendamenti alternativi. La Commissione regolamento si occupa della redazione del regolamento della Conferenza nazionale e di proposte di modifica del Regolamento nazionale dei Giovani Comunisti/e.

4. In caso di conferenza straordinaria essa deve essere svolta entro tre mesi dalla convocazione.

5. Sia in caso di conferenza ordinaria che straordinaria gli organismi dirigenti devono insediarsi con la prima seduta entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori della conferenza.

Art. 4 – Costituzione delle Assemblee regionali delle/dei Giovani Comuniste/i

1. Le Assemblee regionali sono costituite su istanza di due o più Federazioni insistenti sullo stesso territorio regionale rappresentative almeno il 60% delle/degli iscritte/i della Regione secondo l'ultimo tesseramento rilevato.

2. L'istanza deve essere approvata dai Coordinamenti federali ove costituiti o dalle Assemblee delle/degli iscritte/i; le/i Portavoce provvedono a trasmettere l'istanza alla Segreteria regionale del Partito, la quale ha cura di inoltrarla a tutte le altre Federazioni della regione interessata.

3. Entro quattro mesi da quando è stata posta l'istanza, le Federazioni che hanno aderito ad essa, secondo le modalità di cui al precedente comma, procedono a inviarla all'Esecutivo nazionale.

4. L'Esecutivo nazionale non oltre sessanta giorni, convoca il Coordinamento nazionale delle/dei Giovani Comuniste/i, il quale ratifica l'istanza e procede a trasmetterla al Collegio Regionale di Garanzia competente, il quale provvede alla prima convocazione dell'Assemblea regionale delle/dei Giovani Comuniste/i.

5. Le Assemblee regionali costituite non necessitano del rinnovo delle istanze di costituzione ad ogni Conferenza, salvo scioglimento nel caso di insistenza sul territorio regionale di una sola Federazione per più di un anno.

6. Le Assemblee regionali dovranno essere convocate entro sette mesi dallo svolgimento della Conferenza Nazionale dei/delle Giovani Comunisti/e per il rinnovo dei/delle Referenti o delle/dei Portavoce e dei Coordinamenti qualora questi esistano. In caso di mancata convocazione da parte delle/dei Referenti o delle/dei Portavoce sarà compito dell'Esecutivo Nazionale convocare l'Assemblea Regionale ed incaricare un proprio membro di presiedere l'Assemblea Regionale e di seguire il suo svolgimento.

Art. 5 - Soglie degli organismi dirigenti

1. Le Federazioni aventi un numero di iscritte/i pari o superiore a venti possono eleggere in Conferenza un Coordinamento. Nel caso in cui, nel lasso di tempo tra due Conferenze nazionali, la federazione avesse un incremento di iscritti tale da superare la quota ivi richiesta, il/la Portavoce federale, sentito l'EN, possono convocare l'assemblea degli iscritti al fine di eleggere un Coordinamento federale. In questo caso la composizione del Coordinamento deve rispettare le percentuali ottenute da documenti o blocchi di tesi nell'ultima Conferenza nazionale. Esso deve inoltre tendere a rappresentare le/i iscritte/i dei diversi circoli del partito presenti nella federazione. Il Coordinamento può porre in essere cooptazioni nel rispetto di quanto dettato dallo Statuto del PRC all'art. 46 commi sei, sette, otto. Il Coordinamento può porre in essere le sostituzioni nel rispetto di quanto dettato dallo Statuto del PRC all'art. 46 comma cinque. Cooptazioni e sostituzioni devono essere comunicati per iscritto all'Esecutivo Nazionale.

2. Nelle regioni aventi un numero di iscritte/i pari o superiore a quaranta l'Assemblea regionale può costituire un Coordinamento regionale. Esso è composto da rappresentanti di tutte le federazioni costituite nella Regione designati dalle rispettive assemblee delle/degli iscritte/i. Le/i Portavoce federali sono componenti di diritto del Coordinamento. La composizione del Coordinamento regionale deve rispettare gli esiti politici delle conferenze federali a livello regionale.

3. Le assemblee regionali delle regioni con un numero di iscritte/i pari o superiore a quaranta eleggono una/un o due portavoce regionali, se due di genere diverso, invece che i referenti (o la/il referente) regionali.

Art. 6 - Periodicità delle convocazioni degli organismi dirigenti e delle assemblee

1. L'assemblea federale si riunisce almeno una volta al mese. Nelle federazioni in cui è costituito il coordinamento federale, l'assemblea si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

2. Il coordinamento federale si riunisce almeno una volta al mese.

3. L'assemblea regionale si riunisce almeno una volta ogni due mesi. Nelle regioni in cui è costituito il coordinamento regionale, l'assemblea si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

4. Il coordinamento regionale si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

5. Il coordinamento nazionale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Art. 7 - Gruppi di lavoro e dipartimenti.

1. Ogni assemblea o coordinamento può costituire al suo interno dei gruppi di lavoro.

2. I gruppi riferiscono ad ogni seduta dell'organismo corrispondente lo stato dei loro lavori.

3. A livello nazionale i/le componenti dell'esecutivo nazionale sono di norma responsabili di un gruppo di lavoro. A livello nazionale i gruppi di lavoro al quale fa capo un membro dell'esecutivo sono definiti "dipartimento". Nei casi di gruppi di lavoro con a capo compagni/e del CN aventi una specifica delega ma non presenti in esecutivo sono definiti "gruppo di lavoro".

4. I singoli dipartimenti possono decidere, su istanza del/della responsabile nazionale, di costituire singoli sotto-dipartimenti tematici, organizzativi o di lavoro al fine di migliorare l'azione del dipartimento.

5. I/il/la Portavoce nazionale/i assumono l'incarico *facente funzioni* nel caso delle dimissioni di un membro dell'Esecutivo Nazionale che sia a capo di un dipartimento o delle dimissioni di un membro del CN che sia a capo di un Gruppo di lavoro. I/il/la Portavoce nazionale/i provvederanno a porre all'ordine del giorno del primo Coordinamento Nazionale utile, la sostituzione, salvo condizioni ostative.

Art. 8 - Finanziamento e cassiere.

1. Sono fonti di finanziamento delle/dei Giovani Comuniste/i:

a. i contributi elargiti dal partito a tutti i livelli, sulla base dei regolamenti economico-finanziari locali e di accordi;

b. i proventi dell'autofinanziamento.

2. Qualora le/i Giovani Comuniste/i si dotino di una cassa e nominino una/un cassiera/e sono tenuti a comunicare nominativo, contatto telefonico e mail della/del cassiera/e alla/al tesoriera/e del livello corrispondente del partito.

3. La/il cassiera/e è tenuto a tenere un rendiconto in forma semplificata delle entrate e delle uscite nonché a segnalare dove sia allocato il patrimonio delle/dei giovani comuniste/i, in particolare se in forma di denaro contante o presso carte prepagate o conti del partito. Tale rendiconto è trasmesso alla/al Tesoriera/e e per conoscenza al collegio di garanzia e alle/agli iscritte/i giovani comuniste/i del livello corrispondente, nel caso della/del Cassiera/e nazionale esso è trasmesso al Coordinamento nazionale.

4. I regolamenti economico-finanziari nazionale, regionali e federali del Partito fissano: i limiti di denaro contante a disposizione delle/dei giovani comuniste/i; la creazione di riserve di bilancio per l'organizzazione finanziate dai proventi della stessa; le modalità d'uso di tali riserve ed il rilascio di carte prepagate del partito ad uso delle/dei GC.

ART. 9 Il simbolo e la bandiera

1. Il simbolo delle/dei Giovani Comuniste/i è così descritto: stella rossa bordata di bianco con al lato sinistro in alto la lettera G e al lato destro in basso la lettera C entrambe di colore bianco. Sotto la stella e le lettere, una scritta bianca "Giovani Communist" con la lettera "i" e la lettera "e" grandi la metà della lettera "t" e poste a fianco ad essa, il tutto su sfondo rosso.

2. Il simbolo può anche avere i colori delle scritte e della bordatura della stella di colore nero e di colore rosso su sfondi neutri.

3. Nei territori con minoranze etniche, il simbolo deve essere plurilingue.

4. La bandiera è costituita dal simbolo descritto al comma 1 di colore bianco posto al centro di un drappo rosso di proporzioni 2:3.

5. Su decisione delle assemblee degli iscritti o dei coordinamenti territoriali ove eletti e del coordinamento nazionale è possibile apportare per campagne tematiche specifiche e purché nel rispetto del decoro, lievi modifiche al simbolo e alla bandiera.

ART. 10 Il Coordinamento Nazionale

1. La regolamentazione del Coordinamento Nazionale è stabilita dall'art. 37 dello Statuto del PRC commi cinque, sei e sette;

2. Il Coordinamento nazionale può dotarsi di un/una presidente votato a maggioranza assoluta dei membri.

3. Il/la presidente ha funzione di: gestione dei lavori del CN, facoltà di proporre una presidenza temporanea, ossia modificabile ad ogni CN, del CN che coadiuvi il/la Presidente; raccogliere le presenze e le giustificazioni arrivate; mettere in votazione documenti, emendamenti, tesi od ordini del giorno pervenuti al Presidente od alla Presidenza; verbalizzare i lavori del CN; dichiarare chiusi i lavori del CN.

4. Il/la Presidente del CN, onde garantire la terzietà del ruolo, non può far parte dell'Esecutivo Nazionale. Può invece assumere incarichi al di fuori dall'Esecutivo Nazionale.

5. Il/la Portavoce convoca il CN, sentito l'EN.

6. Sono invitati al CN i coordinatori e referenti regionali dei GC ed i portavoce delle federazioni che coprono il territorio di una intera regione;
7. Sono invitati, in caso di CN in presenza od in modalità mista, i portavoce della Federazione GC ospitante.
8. Il CN può svolgersi in presenza, in modalità mista (ossia sia con la presenza fisica nel luogo determinato dalla convocazione sia con collegamento online che deve essere garantito durante tutta la durata della seduta) in modalità totalmente online.

ART. 11 L'Esecutivo Nazionale

1. La regolamentazione dell'EN è stabilita dall'art.38 dello Statuto del PRC.
2. L'EN è convocato dal/dalla/dai Portavoce nazionale/i nelle modalità ritenute migliori. L'EN si riunisce ogni volta che viene considerato necessario. Non sono previste particolari formalità per la convocazione, salvo la conoscibilità della convocazione da parte di tutti/e i/le componenti dell'EN.
3. La maggioranza dei/delle componenti dell'esecutivo può chiedere che questo si riunisca qualora sia valutato come necessario.
4. Il lavoro dell'Esecutivo Nazionale si ispira ai valori di efficienza e massima cooperazione.

Art. 12 La Conferenza del Mezzogiorno

1. Considerate le peculiarità e le questioni proprie del mezzogiorno, i/le Giovani Comunisti/e organizzano annualmente una conferenza del Mezzogiorno da tenersi, preferibilmente, in presenza.
2. La Conferenza del Mezzogiorno segue la regolamentazione data dall'articolo 30 dello statuto del PRC.
3. La Conferenza del Mezzogiorno non è in alcun modo sostitutiva della Conferenza Nazionale, unico momento statutariamente determinato al fine di decisione della linea politica e della funzione dirigente. La Conferenza del Mezzogiorno ha valore di approfondimento politico, discussione, trattazione di temi specifici, elaborazione di documenti da sottoporre all'EN e al CN.
4. Possono essere approvati documenti ma questi non sono vincolanti né per le federazioni delle regioni meridionali, né per l'intera organizzazione. Questi documenti devono essere inviati all'EN affinché possa metterli in discussione ed eventualmente in votazione durante il primo CN possibile.

Art. 13 L'Assemblea Nazionale.

1. Ogni anno solare deve essere convocato un'assemblea nazionale degli iscritti/e ai Giovani Comunisti/e ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto del PRC.
2. L'assemblea nazionale viene convocata dall'EN, sentiti i/le coordinatori regionali e comunicato al CN.
3. L'assemblea nazionale può svolgersi in presenza, in modalità mista presenza-online o totalmente online.
4. L'assemblea nazionale può anche essere convocata per "macro-aree" territoriali, al fine di semplificarne l'organizzazione ed aumentare la partecipazione degli iscritti/e.
5. Le macro-aree geografiche vengono individuate dall'EN, sentiti i/le coordinatori/trici regionali e federali, e comunicate al primo CN utile.
6. L'assemblea nazionale, anche di macro area geografica, è un momento di discussione. Eventuali documenti messi in votazione ed approvati a maggioranza dei presenti, dovranno essere inviati all'Esecutivo Nazionale, il quale provvederà a inviare tutti gli eventuali documenti o ordini del giorno approvati nell'Assemblea Nazionale, al CN, ai coordinatori regionali ed ai coordinatori federali.
7. L'Assemblea nazionale è presieduta dal/dai Portavoce il quale può proporre alla platea dell'attivo la nomina di due compagni di genere diverso, i quali, assieme al/ai portavoce, costituiscono la presidenza e lo/la coadiuvano nella gestione dell'assemblea.

14. La funzione dirigente ed il comportamento del gruppo dirigente.

1. I/le compagni/e componenti del Coordinamento Nazionale devono svolgere la propria funzione nel rispetto dell'organizzazione e nel rispetto reciproco tra iscritti/e.
2. I/le dirigenti dei/le G.C. si conformano alle norme dello statuto, in particolare all'articolo 16 dello Statuto del PRC.
3. I/le compagni/e che abbiano incarichi esecutivi nella organizzazione devono attenersi alla linea politica determinata dalle Conferenze Nazionali dei/delle Giovani Comunisti/e e dalle risoluzioni, documenti e ordini del giorno del Coordinamento Nazionale.